

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto e principi

Articolo 2 - Definizione

Articolo 3 - Soggetti destinatari

Articolo 4 - Aree consentite ed orari

Articolo 5 - Modalità di occupazione dello spazio assegnato

Articolo 6 - Durata e numero delle esibizioni

Articolo 7 - Assegnazione degli spazi

Articolo 8 - Divieto di trasferimento a terzi

Articolo 9 - Controlli

Articolo 10 – Sanzioni

Articolo 11 - Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto e principi

Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina delle espressioni artistiche di strada.

Il Comune di Desenzano del Garda riconosce e valorizza tali espressioni artistiche, con i requisiti e secondo la normativa vigente.

Articolo 2 - Definizione

Sono considerate espressioni artistiche di strada tutte le attività proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada in spazi aperti al pubblico che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte.

Articolo 3 - Soggetti destinatari

Sono considerati artisti di strada la singola persona o i gruppi di persone che svolgono le attività di cui all'articolo 1. Sono vietate le esibizioni:

- a) dirette a speculare sulle altrui credulità o pregiudizi (es. cartomanti, indovini);
- b) mediante uso di fiamme libere e armi di qualsiasi natura;
- c) che prevedono minori – fatto salvo il coinvolgimento di volontari dal pubblico accompagnati da un adulto e minori autorizzati in base alla legge;
- d) che prevedono l'utilizzo di animali, vivi o imbalsamati;
- e) di gruppi con più di 8 componenti.

Articolo 4 - Aree consentite ed orari

Ai fini del presente Regolamento, il territorio del centro cittadino è suddiviso in aree all'interno delle quali sono individuate le postazioni disponibili per l'attività delle espressioni artistiche di strada.

Le postazioni disponibili sono le seguenti, come da mappe allegate alla presente deliberazione:

- A. postazione Piazza Malvezzi;
- B. postazione Piazza Matteotti;
- C. postazione Via S. Maria (postazione riservata ai singoli, senza alcun tipo di amplificazione);
- D. postazione Piazza Garibaldi;
- E. postazione Rivoltella;
- F. postazione S. Martino;
- G. postazioni Via Anelli (G/1) e Piazza Cappelletti (G/2), esclusivamente in caso di chiusura al traffico.

L'attività è esercitabile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00, tutti i giorni da lunedì a domenica ad eccezione dei mesi di gennaio/febbraio/marzo/novembre/dicembre nei quali è esercitabile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00.

Le espressioni artistiche di strada di cui al presente Regolamento, sono esentate dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 5 - Modalità di occupazione dello spazio assegnato

Le attività di espressioni artistiche di strada dovranno essere svolte dagli artisti, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione autorizzata, nel rispetto:

- a) delle norme relative all'inquinamento acustico, ambientale e del diritto d'autore;
- b) della normale circolazione stradale e pedonale;
- c) del mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, pubblici e privati;
- d) del mantenimento della pulizia e del decoro del suolo, delle instradature e arredi presenti.

Le attività di espressione artistica di strada dovranno essere svolte:

- a) sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a se stessi, a cose o persone, compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica;
- b) senza alcuna forma di pubblicità, ad eccezione di quella esercitata oralmente per informare il pubblico – in occasione dell'attività artistica – circa gli elementi caratterizzanti la stessa (es. nome del gruppo, attività esercitata, ecc.)
- c) senza alcuna attività di commercio ambulante;
- d) senza occupazione permanente dello spazio assegnato e senza il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico (sedie, panche, coperture, ecc.);
- e) tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza, di perizia e di rispetto nel confronto del pubblico ed evitando espressioni scurrili.

E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione alimentati a batteria, di limitata potenza, purchè le emissioni sonore non arrechino pregiudizio alla quiete pubblica, ad eccezione di quanto previsto per la postazione C di cui al precedente art. 4.

Articolo 6 - Durata e numero delle esibizioni

L'artista potrà richiedere l'utilizzo delle postazioni in misura non superiore alle 6 esibizioni in un mese.

Le esibizioni potranno essere esercitate, nella stessa postazione, per un periodo di tempo non superiore alle due ore consecutive.

La durata continuativa dell'assegnazione per ogni singolo artista non potrà essere superiore ai 2 mesi. Eventuali nuove richieste potranno essere presentate alla scadenza dell'assegnazione.

Articolo 7 - Assegnazione degli spazi

L'artista di strada che intenda occupare le postazioni per le esibizioni dovrà presentare richiesta all'Ufficio protocollo almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista per la prima esibizione, compilando l'apposito modulo.

Le postazioni e le relative fasce orarie, verranno assegnate in considerazione della data di presentazione delle domande, degli spazi ed orari disponibili e della attività artistica proposta, al fine di garantire un'offerta ampia e diversificata, valutando anche la presenza di manifestazioni concomitanti.

In occasione della prestazione artistica, l'artista dovrà essere in possesso del documento di assegnazione della postazione così da poterlo esibire in caso di richiesta da parte dell'organo di controllo.

Articolo 8 - Divieto di trasferimento a terzi

Lo spazio assegnato non potrà essere ceduto a terzi neppure parzialmente. L'attività artistica per la quale lo spazio è stato assegnato dovrà essere esercitata dal titolare dell'autorizzazione.

Articolo 9 - Controlli

Il controllo sull'osservanza del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Locale e dagli altri organi a ciò preposti.

Articolo 10 - Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento saranno punite, ove non costituiscano reato, con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 oltre che con la revoca immediata dell'assegnazione della/e postazione/i. Inoltre non potrà essere rilasciata all'artista alcuna ulteriore assegnazione per un periodo di 12 mesi dalla data del verbale di violazione.

Articolo 11 - Disposizioni finali

Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano alle espressioni artistiche di strada che operano in locali o aree private.

La Giunta comunale, con proprio atto, potrà apportare modifiche temporanee e/o limitazioni alle condizioni generali di esercizio delle espressioni artistiche di strada, definite nei precedenti artt. 4 (Aree consentite ed orari) e 6 (Durata dell'occupazione delle postazioni e delle esibizioni).